



Regione Siciliana
Assessorato Regionale P. I.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Unione Europea

I.I.S. “G. B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi”

LICEO “G.B. VICO” Sezioni: Linguistico – Scienze Umane- Economico Sociale

LICEO CLASSICO “UMBERTO I”

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “R. GAGLIARDI” Sezioni: Costruzioni Ambiente e Territorio – Sistema Moda

Viale dei Platani n. 180 – 97100 Ragusa (RG)
Codice Meccanografico RGIS018002

Sito web: <http://www.vicoumbertogagliardi.edu.it>

e-mail RGIS018002@istruzione.it RGIS018002@pec.istruzione.it

C.F. 92040000884



I.I.S. VICO-UMBERTO I-GAGLIARDI
RAGUSA
Prot. 0000924 del 01/02/2021
(Uscita)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

Visto il CCNL Comparto Scuola 2016/2018 art. 22, comma 4, lettera c5)

Visto l'Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021);

Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. di Comparto in data 01/02/2021;

Tenuto conto dell'art. 3, del medesimo accordo che al comma 3 prevede che il Dirigente Scolastico emana un Regolamento in dipendenza del Protocollo di Intesa;

EMANA

IL PRESENTE REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3 DELL'ACCORDO

Sezione 1. Campo di applicazione e finalità.

Sezione 2. Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative

Sezione 3. Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative e criteri.

Sezione 4. Norme da rispettare in caso di sciopero.

Sezione 5. Procedure di raffreddamento e di conciliazione.

SEZIONE 1 Campo di applicazione e finalità

Art 1.

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dall'I.I.S. G. B. Vico Umberto I R. Gagliardi, da ultimo elencate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva stipulato il 13 luglio 2016.

Art 2.

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

Art. 3.

LICEO “G.B. Vico”
L.C. “Umberto I”
I.T.T. “R. Gagliardi”

– Via Pompei, 2
– Via V. E. Orlando, 7
– Viale dei Platani, 180

– 97100 RAGUSA
– 97100 RAGUSA
– 97100 RAGUSA

– tel. segr. 0932/622202
– tel. segr. 0932/623200
– tel. segr. 0932/255474

1. Nel presente Regolamento vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e confederazioni sindacali.

SEZIONE 2. Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative

Art. 4.

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nell'istituzione scolastica sono:

a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 146/1990;

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;

c) attività relative alla gestione e manutenzione degli impianti elettrici, idrici e di allarme e connessi all'erogazione della rete Internet; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b) e c) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

A) Istruzione scolastica:

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami preliminari, di idoneità o integrativi;

B) Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone:

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi;

C) Attività relative alla gestione e manutenzione degli impianti di erogazione di energia elettrica, impianti idrici e di allarme e connessi all'erogazione della rete Internet; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico:

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

D) Erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento:

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione dell'istituzione scolastica, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Sezione 3. Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative

Art. 5

1. I contingenti del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:

a) per garantire le prestazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1) - attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami preliminari, di idoneità e/o integrativi - è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- docenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali, preliminari e negli esami di idoneità e/o integrativi

- n. 1 assistente amministrativo – area didattica - per ciascun plesso o sede dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali, preliminari o gli esami di idoneità e/o integrativi

- n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza (Informatica), per ciascun plesso o sede dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali, preliminari o gli esami di idoneità e/o integrativi

- n. 2 collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale, per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali. Preliminari o gli esami di idoneità/integrativi;

b) per garantire le prestazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera b1) - raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi - è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

I.I.S. “G. B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi” - Ragusa

LICEO “G.B. Vico”
L.C. “Umberto I”
I.T.T. “R. Gagliardi”

– Via Pompei, 2
– Via V. E. Orlando, 7
– Viale dei Platani, 180

– 97100 RAGUSA
– 97100 RAGUSA
– 97100 RAGUSA

– tel. segr. 0932/622202
– tel. segr. 0932/623200
– tel. segr. 0932/255474

- n. 1 assistente Tecnico del laboratorio in rapporto con le specifiche aree di competenza, addetto al laboratorio per ciascuna sede
- n. 1 collaboratore scolastico per ciascun laboratorio e per ciascuna sede in rapporto con le specifiche aree di competenza e per garantire l'accesso ai locali interessati;
- c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera c1) - vigilanza sugli impianti e apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse - è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - n. 1 assistente Tecnico del laboratorio in rapporto con le specifiche aree di competenza, addetto al laboratorio per ciascuna sede
 - n. 1 collaboratore scolastico per ciascuna sede per le eventuali attività connesse e di competenza dello stesso;
- d) per garantire le prestazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d1) - adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione dell'istituzione scolastica, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti - è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 - n. 1 assistente amministrativo per l'area di competenza (Personale)
 - n. 2 collaboratore scolastico, per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

Art. 6

1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
 - a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato su base volontaria la non adesione allo sciopero;
 - b. rotazione in ordine alfabetico;
 - c. estrazione a sorte.

Sezione 4. Norme da rispettare in caso di sciopero

Art. 7

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, tramite apposito Modulo Google, **entro il quarto giorno** dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

2. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

3. Il dirigente scolastico riporta nella comunicazione dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero il testo integrale del presente articolo.

Art. 8

1. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio sito internet, comunicazioni via e-mail, registro elettronico – bacheca di istituto), **almeno cinque giorni prima** dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
- b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dai dipendenti.

Art. 9

1. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua — anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi dell'art. 7 — i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nel contingente minimo, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.
2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati **cinque giorni** prima dell'effettuazione dello sciopero.
3. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui all'art. 7, chiedendo

I.I.S. “G. B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi” - Ragusa

LICEO “G.B. Vico”
L.C. “Umberto I”
I.T.T. “R. Gagliardi”

– Via Pompei, 2
– Via V. E. Orlando, 7
– Viale dei Platani, 180

– 97100 RAGUSA
– 97100 RAGUSA
– 97100 RAGUSA

– tel. segr. 0932/622202
– tel. segr. 0932/623200
– tel. segr. 0932/255474

la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 10

1. Il dirigente scolastico rende pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione e comunica al Ministero dell'istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

2. I dati relativi all'adesione allo sciopero sono pubblicati nel sito web istituzionale alla Sezione A.T.

Art. 11

1. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero.

2. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata;

gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi;

nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;

c) gli scioperi brevi — che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata — possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 6, lettera b) e dal comma 10, lettera a) dell'Accordo ;

l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;

d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in dodici giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1;

il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale;

la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) , b) , c) , dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;

e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;

f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili;

sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.

2. Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti a dodici giorni per anno scolastico).

Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

b) in deroga a quanto previsto al comma 4, lettera c) , nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi — che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata — possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA;

in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano;

la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale;

deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa;

I.I.S. “G. B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi” - Ragusa

LICEO “G.B. Vico”
L.C. “Umberto I”
I.T.T. “R. Gagliardi”

– Via Pompei, 2
– Via V. E. Orlando, 7
– Viale dei Platani, 180

– 97100 RAGUSA
– 97100 RAGUSA
– 97100 RAGUSA

– tel. segr. 0932/622202
– tel. segr. 0932/623200
– tel. segr. 0932/255474

gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a) ; a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;

la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

c) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, **non possono essere proclamati scioperi:**

dal 1° al 5 settembre;

nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art. 12

1. Il contratto collettivo nazionale di comparto definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero «virtuale», definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.

Sezione 5. Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Art. 13

1. Per le procedure di raffreddamento e di conciliazione si rinvia a quanto previsto all'art. 11 dell'Accordo ARAN 2/12/2020.

Art 14

1. Per quanto non previsto nel presente Protocollo di intesa si applica l'Accordo ARAN 2/12/2020, il CCNL 2016/2018 e la normativa vigente.

Ragusa, 01/02/2021

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Nunziata Barone)
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e della normativa vigente*

I.I.S. “G. B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi” - Ragusa

LICEO “G.B. Vico”
L.C. “Umberto I”
I.T.T. “R. Gagliardi”

– Via Pompei, 2
– Via V. E. Orlando, 7
– Viale dei Platani, 180

- 97100 RAGUSA
- 97100 RAGUSA
- 97100 RAGUSA

- tel. segr. 0932/622202
- tel. segr. 0932/623200
- tel. segr. 0932/255474